



# **REGOLAMENTO COMUNALE ALBO PRETORIO ON – LINE**

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 21.02.2011**

## **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto**

**Art. 2 – L'Albo Pretorio on – line**

**Art. 3 – Modalità di pubblicazione e accesso**

**Art. 4 – Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione comunale**

**Art. 5 – Pubblicazione per conto di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale**

**Art. 6 – Registro degli atti pubblicati**

**Art. 7 – Come e dove richiedere gli atti**

**Art. 8 – Come e dove consegnare gli atti per la pubblicazione**

**Art. 9 – Sicurezza, riservatezza e responsabilità delle pubblicazioni**

**Art. 10 – Disciplina transitoria**

**Art. 11 – Disposizione finale**

**Art. 12 – Entrata in vigore ed efficacia**

**Allegato: Modulo richiesta di accesso**

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio relativo alla tenuta dell'Albo Pretorio on-line, per la pubblicazione degli atti emessi dalla pubblica amministrazione o da privati per i quali sia obbligatoria la pubblicazione (cambio di nome e/o cognome) che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.
2. La legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni ha previsto, (art. 32, comma 5) che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea, dal 1° gennaio 2011, non hanno effetto di pubblicità legale; l'eventuale pubblicazione cartacea ha solo finalità integrativa. Pertanto gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione di questi atti sul sito web del Comune.

## **Art. 2 L'Albo Pretorio on – line**

1. L'Albo Pretorio on – line è il luogo dove gli interessati possono prendere visione e scaricare, sul proprio computer, l'immagine elettronica completa degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune nonché degli atti e dei provvedimenti adottati da altri Enti che comunque riguardino la comunità, affinché i cittadini singoli o associati abbiano ogni opportuna informazione anche diretta alla tutela dei propri diritti ed interessi.
2. L'Albo Pretorio on – line è consultabile sul sito web del Comune: [www.comune.villagrandestrisaili.og.it](http://www.comune.villagrandestrisaili.og.it)

## **Art. 3 Modalità di pubblicazione e accesso**

1. Di seguito si elencano i principali atti, non esaustivi, con la durata prevista di esposizione e i relativi tempi stabiliti per la loro pubblicazione, riferiti all'Albo cartaceo, con l'avvertenza che qualora norme sopravvenute modificassero i termini di seguito indicati, gli stessi troveranno immediata applicazione, senza necessità di modifica del presente regolamento:

- Appalto - Esito di gara - Aggiudicazione definitiva – durata: per entrambi 15 giorni;
- Aste pubbliche - Avvisi da affiggersi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto (art. 64 R.D. n. 827, 23.5.1924);
- Avvisi e bandi di gara – durata: sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- Avvisi ad opponendum – durata: 15 giorni;
- Avvisi di deposito – durata: 8 giorni;
- Avviso di affissione – durata: 8 giorni;
- Avviso di vendita – durata: 3 giorni;
- Avvisi ai creditori – durata: 60 giorni;
- Avvisi - Convocazione del Consiglio comunale – durata: sino alla data fissata per il Consiglio;
- Bandi per l'assunzione di personale – durata: sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- Cambio di nome e/o cognome – durata: 30 giorni consecutivi (art. 90, D.P.R. n. 396 del 3.11.2000);
- Pubblicazioni matrimoniali;

- Deliberazioni comunali di Consiglio o di Giunta – durata: 15 giorni (art. 124 Testo Unico approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), salvo specifiche norme di legge;
- Determinazioni – durata: 10 giorni, fatta salva la esclusione della pubblicazione disposta dal Responsabile dell'Area per motivi di privacy. Viene comunque pubblicato l'elenco di tutte le determinazioni;
- Elenchi di albi di Giudici popolari – durata: 10 giorni (artt. 17 e 19 legge 10 aprile 1951, n. 287);
- Elenco iscritti alla leva – durata: 15 giorni (art. 37 D.P.R. 14.02.1964, n. 237 e succ. modif.);
- Elenco annuale e triennale opere pubbliche – durata 60 giorni;
- Elenchi dei permessi per costruire rilasciati – durata: 15 giorni;
- Elenchi comunicazioni di reato urbanistico ed ordinanze adottate – durata: 15 giorni;
- Espropriazioni per pubblica utilità: domanda per dichiarazione di opera di pubblica utilità – durata 15 giorni;
- Espropriazioni per pubblica utilità: piano di esecuzione – durata: 15 giorni;
- Fiere e mercati su aree pubbliche: istituzione e regolamentazione – durata: 30 giorni;
- Imposte e tasse: avviso ai contribuenti – durata: 20 giorni;
- Lasciti e donazioni ai Comuni: avvisi ai successibili ex legge – durata: 60 giorni;
- Pubblicazione verbali elettorali relativi a iscrizioni e cancellazioni elettori – durata: 20 giorni;
- Ordinanze – durata: 15 giorni, salvo specifica disposizione di legge o regolamento;
- Reperibilità operai Ufficio Tecnico;
- Reperibilità Ufficio Demografico;
- Statuti comunali: 30 giorni (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.);
- Strade vicinali: proposte di costituzione di un consorzio per manutenzione strade vicinali – durata: 15 giorni (art. 2 D.L.Lgt. 01.09.1918, n. 1446 convertito in legge dalla legge 17.04.1925, n. 473 e succ. modif.).

**2.** Tutti gli atti che per disposizione di legge, di regolamento o su richiesta debbono essere resi pubblici ufficialmente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on – line, vengono pubblicati in formato elettronico sul sito web istituzionale per la durata stabilita nelle predette norme o richieste ed inoltre, per il completo esercizio del diritto di accesso agli atti, restano sempre consultabili nella sezione "Ricerca" dell'Albo stesso.

**3.** Qualora non sia previsto alcun termine, gli atti saranno pubblicati per 15 giorni con le modalità previste dall'art. 155 del c. p. c., salvo espressa disposizione contraria.

**4.** I documenti ed i relativi allegati sono inoltre consultabili presso l'Ufficio protocollo/Albo nel periodo di tempo in cui i documenti sono pubblicati.

#### **Art. 4**

#### **Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione comunale**

**1.** La pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line costituisce una forma di trattamento di dati a mezzo diffusione e comunicazione, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

**2.** Per ottenere la pubblicazione di un atto all'Albo Pretorio on-line, il Responsabile dell'Area o del Servizio o il Responsabile del procedimento, che l'ha adottato, o a cui è riconducibile, provvede a farlo pervenire all'Ufficio Albo almeno entro il giorno lavorativo antecedente a quello richiesto per la pubblicazione.

**3.** La richiesta di pubblicazione deve contenere l'oggetto dell'atto da pubblicare, il termine iniziale e quello finale di pubblicazione, l'eventuale termine di urgenza per la restituzione.

**4.** L'atto pubblicato ed il referto di pubblicazione sono restituiti entro 3 giorni lavorativi successivi al termine finale di pubblicazione.

**Art. 5**

**Pubblicazione per conto di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale**

1. Il Comune provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on – line di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati. La pubblicazione sul web dei documenti dovrà essere preceduta da specifica richiesta con assunzione di responsabilità ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La richiesta di pubblicazione deve contenere:

- l'oggetto dell'atto da pubblicare;
- il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti;
- la richiesta di pubblicazione sul web con assunzione di responsabilità, ai fini del codice della privacy, sulla pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare;
- l'eventuale urgenza per la restituzione.

**Art. 6**

**Registro degli atti pubblicati**

1. L'ufficio Albo provvede alla registrazione degli atti ad esso inoltrati per la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line nel registro informatizzato specificamente realizzato per repertoriare i documenti pubblicati.

2. Il registro contiene gli atti dell'amministrazione comunale e gli atti inoltrati da enti o soggetti esterni.

3. Il contenuto del registro è il seguente:

NUMERO	DATA	CATEGORIA	PROVENIENZA	OGGETTO	PUBBLICAZIONE	
					dal	al
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4. Il registro, in forma digitale, è pubblicato nel back office del sito istituzionale del Comune esattamente come descritto nella tabella sopra riportata in riferimento ad ogni singolo atto affisso all'Albo Pretorio on – line per tutto il tempo della pubblicazione.

**Art. 7**

**Come e dove richiedere gli atti**

1. Per prendere visione e/o avere copia di atti, non presenti on-line, o eventuali allegati o documenti richiamati in atti del Comune in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, oppure per il rilascio di copie autentiche di atti e documenti, è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo (salvo eccezioni di legge) e dei diritti di segreteria, nonché il rimborso delle spese di riproduzione e di ricerca.

2. Possono essere rilasciate copie non autentiche, non assoggettate all'imposta di bollo né ai diritti di segreteria, con pagamento delle sole spese di riproduzione e di ricerca, secondo il tariffario vigente.

3. Per gli atti di cui ai commi 1 e 2 è necessario che l'interessato presenti richiesta scritta (il modulo,

allegato al presente regolamento, è scaricabile dalla sezione "Modulistica" sul sito web del Comune) indirizzata al responsabile dell'Area o del Servizio o dell'Ufficio competente del Comune ubicato in Via Roma, N. 1, 08049 Villagrande Strisaili.

4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 8**

#### **Come e dove consegnare gli atti per la pubblicazione.**

1. I privati che devono obbligatoriamente provvedere alla pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on – line (cambio di nome e/o cognome) devono consegnare l'atto all'Ufficio Protocollo, presso la casa comunale con sede in Via Roma, n.1 – 08049 Villagrande Strisaili (OG) che provvederà tempestivamente ad inoltrarlo all'Ufficio preposto.

### **Articolo 9**

#### **Sicurezza, riservatezza e responsabilità delle pubblicazioni**

1. Le modalità di pubblicazione all'Albo Pretorio on – line degli atti e dei dati personali in essi contenuti, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D. Lgs. n.196/2003 e dall'art. 51 del D. Lgs. n. 82/2005.

2. L'accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on - line dovrà essere consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio "web". Potranno essere scaricabili dall'Albo Pretorio on – line, gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo.

3. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on – line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell'art. 4 lettera m), del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui precipuamente:

**a)** tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più di operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy, di cui precipuamente la deliberazione n. 17 del 19/04/2007 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali".

**b)** sono da rispettare i principi di necessità<sup>1</sup> e di proporzionalità<sup>2</sup> dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue;

**c)** la diffusione dei dati sensibili<sup>3</sup> e giudiziari<sup>4</sup> è lecita soltanto se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, 4, comma 1, lettere d) ed e) e 22, commi 3, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003) e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire;

**d)** i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall'apposito regolamento approvato dal consiglio comunale di questo Ente o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D. Lgs. 196/2003);

**e)** i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8, D. Lgs. 196/2003);

**f)** i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D. Lgs. 196/2003);

**g)** i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

1 Principio di necessità significa valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificati adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario. Ne consegue l'obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (ex art. 3 D. Lgs. n. 196/2003).

2 Principio di proporzionalità significa che i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 196/2003).

3 A norma dell'art. 4, lettera d), del D. Lgs. n. 196/2003, sono "dati sensibili": i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale".

4 A norma dell'art. 4, lettera e), del D. Lgs. n. 196/2003, sono "dati giudiziari": "i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

**4.** Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l'accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso come previsto dall'art. 22 della legge n. 241/1990 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

**5.** Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all'Albo Pretorio on – line, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell'atto stesso da parte del soggetto competente.

**6.** Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo Pretorio Informatico, è responsabile il soggetto, l'ufficio o l'organo che propone e/o adotta l'atto da pubblicare e/o il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione.

## **Articolo 10** **Disciplina transitoria**

**1.** A decorrere dal 1° gennaio 2011, data prevista dalla legge n. 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, la pubblicazione degli atti al previgente Albo Pretorio cartaceo non avrà più efficacia di pubblicità legale e, quindi, non fornirà agli stessi atti la presunzione di conoscenza legale. Rilevato altresì, che il sito è in fase di costruzione e che gli atti da pubblicare saranno inseriti sul sito web alla pagina avvisi e a decorrere dal 01.03.2011 sull'albo on-line.

**2.** In fase di prima attuazione e, comunque, fino al 30 aprile 2011, viene attuata la doppia pubblicazione di tutti gli atti, sia all'Albo Pretorio cartaceo che all'Albo Pretorio on – line, per consentire un regime transitorio di tutela a beneficio dei cittadini per niente o meno usi alla telematica, consentendo una maggiore conoscibilità di fatto dei documenti connessi.

**Articolo 11**  
**Disposizione finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili. In particolare, per la pubblicazione sui quotidiani degli atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica ed i bilanci (laddove obbligatoria), si rinvia al combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e successive modifiche ed integrazioni, rimanendo ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

**Art. 12**  
**Entrata in vigore ed efficacia**

1. Il presente regolamento sarà depositato presso l'ufficio "Servizio di segreteria del Comune" per 10 giorni consecutivi una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2011, in deroga (per le motivazioni art. 10 c. 1) ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, così come modificato dall'art. 2, comma 5, del decreto - legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.



**MODULO**

Al Comune di Villagrande Strisaili  
 Area/Servizio/Ufficio \_\_\_\_\_  
 Via Roma, N. 1  
 08049 Villagrande Strisaili (OG)

**OGGETTO: RICHIESTA<sup>(1)</sup> DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI** (ai sensi della legge 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006 e loro successive modificazioni ed integrazioni).

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ nato/a in \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ documento di identificazione

in qualità di: *(barrare la casella che interessa)*

- diretto interessato  
 legale rappresentante *(allegare documentazione)*  
 legale di fiducia *(allegare delega)*  
 procuratore *(allegare procura)*

**CHIEDE DI**

*(barrare la casella che interessa)*

- Esaminare la documentazione amministrativa  
 Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera  
 Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all'originale *(in marca da bollo)*

dei documenti amministrativi relativi alla pratica: \_\_\_\_\_.

*(specificare gli elementi identificativi)*

Documenti richiesti:

\_\_\_\_\_ per i/il seguente/i specifico/i motivo/i:  
 \_\_\_\_\_

Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che in presenza di contro interessati (persone che potrebbero vedere lesa la propria riservatezza) l'Ente, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i quali possono farne motivata opposizione entro 10 giorni. \_\_\_\_\_

*(Data) (Firma)*

(<sup>1</sup>)Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 DPR 445/00.

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N. 196/2003**

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Villagrande Strisaili in qualità di Titolare del trattamento ("Titolare"), è tenuto a fornirLe la seguente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali.

### **1. Finalità del trattamento**

I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

### **2. Natura del conferimento**

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso .

### **3. Modalità del trattamento**

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

### **4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).

Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.

I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

### **5. Diritti dell'interessato**

La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all'Interessato la possibilità di esercitare specifici diritti.

Lei potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

### **6. Titolare e Responsabile del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villagrande Strisaili, con sede in Via Roma, N. 1 – 08049 Villagrande Strisaili (OG). Il Titolare ha nominato Responsabile preposto per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, il/la \_\_\_\_\_

domiciliato/a, per le proprie funzioni, presso la sede del Titolare, telefono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_

o e-mail: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Per presa visione ed accettazione:  
L'interessato

---